



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

Ai Sigg. Direttori Regionali ed Interregionali VV.F.
LORO SEDI

Ai Sigg. Comandanti VV.F.
LORO SEDI

e, p.c.

Ai Sigg. Dirigenti degli Uffici di Diretta
Collaborazione del Capo del Corpo Nazionale VV.F.
SEDE

Al Sigg. Dirigenti degli Uffici
di Diretta Collaborazione del Capo Dipartimento
SEDE

OGGETTO: Nuove disposizioni per il congedo di paternità obbligatorio, art. 27 *bis* D.Lgs. 151/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità”, così come modificato dal D.Lgs. 105/2022 – Disposizioni applicative per i **lavoratori turnisti** del CNVVF.

Con il D.Lgs. 105/2022, entrato in vigore il 13 agosto 2022, in attuazione della Direttiva UE 2019/1158, sono state introdotte importanti novità normative in materia di congedo di paternità obbligatorio, estendendo l'applicazione di tale istituto anche ai dipendenti pubblici finora di fatto esclusi da tale beneficio.

Ai sensi dell'art. 27 *bis* c. 1 del D.Lgs. 151/2001, *“Il padre lavoratore, dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi, si astiene dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa.”*

A seguito della richiesta di chiarimenti circa le modalità di applicazione della novella normativa al personale del CNVVF turnista che svolge attività di soccorso tecnico urgente, si ritiene utile richiamare in proposito le argomentazioni rese dall' ARAN con riferimento al simile istituto del congedo parentale.

In particolare, secondo gli orientamenti applicativi in materia, espressi dalla citata Agenzia, *“l'articolazione dell'orario di lavoro su turni consiste nell'avvicendare l'attività del personale coinvolto, in modo da coprire a rotazione l'intero arco temporale necessario a garantire la continuità dei servizi istituzionali di taluni specifici uffici. Pertanto, i dipendenti turnisti si possono trovare a dover lavorare, quale prestazione ordinaria, anche nei giorni festivi o non lavorativi. In particolare, qualora un dipendente voglia fruire del congedo parentale il sabato o la domenica, essendo tali giornate, secondo quanto premesso, a tutti gli effetti lavorative, le stesse dovranno essere conteggiate nell'ambito del periodo massimo di congedo parentale previsto dalla legge”*.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

Sul presupposto che la disciplina dei due istituti del congedo obbligatorio e del congedo parentale è fondata sulla medesima *ratio* di armonizzare l'attività lavorativa e la vita privata dei genitori e di incentivare l'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza, si esprime l'avviso che, non essendo ammessa la frazionabilità in ore del congedo in questione, lo stesso possa essere fruito **secondo l'ordinario calendario lavorativo del dipendente turnista**, con la conseguenza che **ciascun turno** (diurno e/o notturno) **di 12 ore** si intende equivalente a **due giorni lavorativi di sei ore**, da conteggiare nell'ambito del periodo massimo di congedo obbligatorio previsto dalla legge.

Si invitano le SS.LL. ad assicurare la massima diffusione della presente al personale dipendente.

IL DIRETTORE CENTRALE
Volpe

Il Dirigente
Cosco